

Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici (L.241/90)

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in armonia con quanto prescritto dall'art.12 della Legge 07 agosto 1990 n.241, disciplina la concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi finanziari, denominati di seguito semplicemente **contributi**, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a persone, gruppi, associazioni, enti pubblici e privati, da parte del comune per la realizzazione di:
 - a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività educative - istruzione
 - c) attività di impegno civile, tutela e protezione dei diritti umani;
 - d) attività ricreative e sportive;
 - e) attività di tutela ambientale;
 - f) attività di sviluppo economico;
 - g) attività socio-assistenziali.
2. Il Comune incoraggia e sostiene le succitate attività organizzate da soggetti pubblici e privati, sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante erogazione di contributi finanziari.
3. Il presente regolamento **non** si applica:
 - Alla concessione di sale o spazi pubblici per il saltuario svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche;
 - Alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni;
 - Ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il comune interviene con apposita disciplina (contributi individuali di assistenza sociale).
4. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del comune.

Art. 2 Definizione

1. La materia viene esaminata sotto i seguenti aspetti: fattispecie, beneficiari, criteri e modalità di concessione.

Le fattispecie:

- **Sovvenzioni** - si ritiene che rientrino sotto questo termine i casi in cui il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'iniziativa organizzata da altri soggetti, ma che rientra nelle sue competenze o nei suoi indirizzi programmatici;
- **Contributi o Partecipazione finanziaria** - in questa categoria possono rientrare gli interventi di carattere occasionale o continuativo di grande o piccola entità a

favore di iniziative per le quali il Comune si accolla solo un onere parziale rispetto al costo complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;

- **Sussidio** - si ritiene che in questo termine possono essere compresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizioni di bisogno;
 - **Ausili finanziari** - questa espressione vuole comprendere ogni possibile altra erogazione che non rientri nelle precedenti . In particolare si possono individuare erogazioni a favore di Enti pubblici, associazioni benemerite non finalizzate a specifiche iniziative ma concessi a sostegno dell'attività complessivamente svolta.
 - **Vantaggi economici** - si tratta dell'erogazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nella predisposizione di spazi, aree, strutture e beni immobili in forma temporanea e per iniziative ad hoc, nella concessione di targhe, premi, coppe ed altre dotazioni di rappresentanza e nella concessione del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
2. I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad interventi, iniziative o manifestazioni singole, occasionali o di carattere straordinario oppure a programmi di interventi o attività di più largo respiro e durata, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

Art. 3

Settori di intervento e beneficiari

1. **Interventi relativi ad attività culturali;**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati ed associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, con particolare riferimento alla promozione dell'immagine e a tutte quelle attività tendenti a valorizzare il patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale e alle solenni celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili e politiche.

2. **Interventi relativi ad attività educativa-istruzione;**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Premariacco per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne, o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

3. **Interventi relativi all'impegno civile, tutela e protezione dei diritti umani;**

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati ed associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano anche al di fuori del territorio comunale:

- Per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- Per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale.

4. Interventi relativi ad attività ricreative e sportive;

- Gli interventi possono essere disposti, per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Premariacco per l'organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l'espletamento di attività sportive.
- Gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati ed associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Premariacco per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.
- Particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.

5. Interventi relativi ad attività di tutela dell'ambiente;

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati ed associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Premariacco per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

6. Interventi relativi ad attività di sviluppo economico;

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.

7. Interventi relativi ad attività socio-assistenziali.

Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, enti privati ed associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Premariacco per iniziative, attività o manifestazioni intese a:

- Ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- Ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;

- Promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
- Consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

8. Indirizzi dell'Amministrazione comunale:

- L'amministrazione procede al riparto, anno per anno, su appositi capitoli del bilancio, delle risorse che intende destinare ai contributi.
- La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle riserve disponibili e con l'osservanza delle presenti disposizioni.

Art.4 Criteri

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e le attribuzioni di vantaggi economici avviene nel rispetto dei criteri seguenti e secondo le modalità del presente regolamento:
 - rilevanza sociale e capacità di coinvolgimento dell'intera comunità o per singole categorie di cittadini con priorità, per quelle iniziative per le quali il comune ha competenza prevalente.
 - Capacità di coinvolgimento del mondo giovanile.
 - Valore sportivo delle manifestazioni e coinvolgimento dei cittadini alla pratica sportiva.
 - Promozione dei valori storici, culturali, ambientali., sociali, del comune.
 - Iniziative culturali settori sperimentali o nuovi
 - Iniziative di sostegno alle attività produttive.
 - La rispondenza alle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale.

Art.5 Modalità di presentazione dell'istanza

1. Le associazioni e gli altri organismi privati possono chiedere al Comune sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame dell'istanza, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta e disponibile gratuitamente presso gli uffici preposti e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.
2. Alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al Sindaco, devono essere allegati almeno i seguenti documenti:

- a) Relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata, a seconda dei casi, di dettagliato preventivo o consuntivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
 - b) Relazione illustrativa delle eventuali attività svolte nell'anno precedente, corredata da prospetto delle uscite e delle entrate nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - c) Atto costitutivo o Statuto dell'ente o associazione, ove non già in possesso del Comune;
 - d) Dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti da altri enti pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
 - e) Dichiarazione del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali o altro, come da schema appositamente predisposto dal Comune;
 - f) Dichiarazione sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
3. Le domande di contributo e la documentazione a corredo delle stesse dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro il 31 gennaio di ogni anno per l'esercizio finanziario in corso, con possibilità al 31 marzo per la presentazione della sola documentazione a corredo dell'istanza.
 4. In sede di prima applicazione del presente regolamento le domande dovranno essere presentate al protocollo comunale entro il 31 agosto.
 5. Per le iniziative, attività o manifestazioni che presentano caratteristiche di rilievo economico contenuto, è sufficiente produrre, in allegato alla domanda, un preventivo di spesa con indicazione delle varie voci, in questo caso la domanda può pervenire in qualsiasi momento dell'anno, ma deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettuazione dell'iniziativa cui si riferisce.

Art.6

Esame delle domande

1. L'accoglimento della domanda e la misura delle forme di sostegno è disposta dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento su proposta del Responsabile del Settore competente in conformità alle norme del presente regolamento e all'osservanza dei criteri di cui all'art.4 nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti definiti in bilancio.
2. L'istruttoria delle domande ha luogo a cura del competente servizio verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate previste.
3. I contributi possono essere erogati solo a fronte, normalmente, di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività oggetto della richiesta.
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della domanda.

5. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi di commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.
6. La concessione ed il diniego vanno motivati e comunicati agli utenti.

Art. 7

Modalità di erogazione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. Per le attività di cui all'art 1, l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici viene effettuata con determinazione del Responsabile del Settore competente in acconto, nella misura consentita dalla legge finanziaria e dalla disponibilità di bilancio e per un importo pari al 50% dell'importo concesso.
2. Il saldo dell'erogazione è corrisposto a seguito della presentazione all'Amministrazione Comunale, da parte del beneficiario della stessa, della seguente documentazione:
 - Sintetica relazione illustrativa sull'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - Rendiconto o consuntivo della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
 - Dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del consuntivo e del bilancio stesso. Il responsabile del settore competente può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati scritti in consuntivo o in bilancio nel caso lo ritenga opportuno.
 - Copia delle fatture quietanzate a dimostrazione delle spese sostenute.
3. Per le sole iniziative poste in essere dalle Istituzioni Scolastiche è ammessa l'erogazione in acconto del 100% dell'importo concesso. Tali Istituzioni debbono comunque presentare all'Amministrazione Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione o attività promossa, una relazione illustrativa sull'esito della medesima e la rendicontazione delle spese sostenute per la sua realizzazione.
4. Ove dal consuntivo o dal bilancio presentato dal beneficiario ai sensi dei precedenti commi dovesse risultare una differenza tra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il responsabile del settore procederà al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Art.8

Utilizzazioni delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici

1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa attuazione, la giunta comunale o il responsabile del settore competente, dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale delle somme erogate in relazione a quanto realizzato.

Art. 9

Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari dei benefici di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente articolo in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell'anno finanziario;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione dell'iniziativa in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo in forma ridotta rispetto a quello stabilito inizialmente.
2. nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art.10

Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale ed amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa della manifestazione o dell'attività oggetto di contribuzione.

Art. 11

Patrocinio del Comune

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini, organizzati in gruppi od associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'Istituto del Patrocinio.
3. Il patrocinio può essere riconosciuto a quegli organismi, enti od associazioni operanti sul territorio che lo richiedano.

Art. 12

Vantaggi connessi alla concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio del comune può comportare la messa a disposizione di strumenti che l'Ente possiede a favore dei gruppi od associazioni che richiedano il patrocinio:
 - concessione gratuita dei locali o impianti di proprietà del Comune;
 - assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo;
 - affissione delle locandine prodotte dai richiedenti il patrocinio, previamente vistate per il contenuto dal Comune, a condizione che rechino in testata la dicitura "*con il Patrocinio del Comune di Premariacco*";
 - concorso nelle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente;
 - uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 13

Modalità di presentazione dell'istanza

1. la richiesta di patrocinio deve uniformarsi ai progetti o ai programmi formulati dall'Amministrazione Comunale nella sua attività programmatica o alle sue finalità istituzionali.
2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune di Premariacco deve essere indirizzata al Sindaco o ai singoli Assessori interessati.
3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente, tenendo conto di quanto prevede il presente regolamento. Alla domanda va allegato tutto il materiale informativo prodotto, quali manifesti e locandine.
4. Le richieste che esulino dalla citata programmazione saranno inserite se compatibili con la programmazione stessa e con le risorse economiche disponibili.

Art.14

Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio del comune è concesso dalla Giunta comunale con propria deliberazione contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso.
2. Il Sindaco e gli Assessori competenti possono conferire targhe, coppe, medaglie, libri ed altri premi, secondo la natura e l'importanza dell'iniziativa, attività o manifestazione, nei limiti dei rispettivi capitoli di bilancio.

3. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato al comma precedente quando si tratti di iniziative, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.
4. Contributi non previsti:
Le concessioni di contributi non specificatamente previsti nel presente regolamento sono comunque subordinate al rispetto dei principi fissati dall'art.1, in quanto applicabili.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 **Abrogazione**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 14.02.1991.